



COMUNICAZIONE agli **STUDENTI** n° **15** del **29/09/2021**

Destinatari:

Sigg. Genitori e Studenti

Barletta e Canosa di Puglia

OGGETTO: Rientro a scuola dopo assenze di più giorni

Premesso che:

- l'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che *“l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza”*;
- l'art. 1 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 ha previsto che *“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”*;

si fa presente che negli **indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia**, è indicato che, nelle more che possa essere intrapresa iniziativa legislativa regionale al riguardo, si ritiene che - ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale nonché di coerenza con il quadro emergenziale normativo attuale e delle circolari ministeriali emanate a tal riguardo - **l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica**, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 - **si deve applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni**, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

Ne segue che:

- **per assenze superiori ai 10 giorni** il rientro a scuola è subordinato alla presentazione di certificazione medica a cura del pediatra o del medico di medicina generale. Quest'ultimo dovrà valutare attentamente l'opportunità di richiedere o eseguire test diagnostici;
- **per assenze fino a 10 giorni per motivi di salute ordinari**, le famiglie giustificheranno l'assenza stessa tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate” (allegato 1);
- **nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena**, di durata fino a 14 giorni, **per scelta precauzionale individuale o della famiglia**, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid-19- correlate (allegato 1);



- nell'eventualità di **assenze prolungate programmate non dovute a malattia** (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (allegato 2);

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, **a meno che** la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

Si rammenta inoltre che:

- **per assenza dovuta a isolamento domiciliare fiduciario** (per 7 o 10 giorni dall'ultima esposizione con il caso Covid-19, a seconda dello stato vaccinale) la riammissione a scuola è **subordinata** al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento;
- **per assenza dovuta a positività al SARS-CoV-2** almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dello studente.

Non potranno essere riammessi studenti privi di tale documentazione.

IL DIRIGENTE

Antonio Francesco DIVICCARO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)

a.a. Santo